

CITTA' DI MONDOVI'

Provincia di Cuneo

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CAMERALI
PRESSO IL COMUNE DI MONDOVI', MEDIANTE CONCESSIONE
IN USO DI LOCALI COMUNALI.**

TRA

Il **COMUNE DI MONDOVI'** (C.F. 00248770042), con sede in Mondovì, corso Statuto n. 15, nel presente atto rappresentato da MAZZA Francesco (C.F. _____), nato a _____ e domiciliato per la carica in Mondovì, corso Statuto n. 15, che interviene nell'atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mondovì, ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 65 dello Statuto del Comune di Mondovì, in qualità di Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, incarico attribuito con provvedimento del Sindaco n. 45 del 16/09/2023, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 20/06/2025 e della determinazione n. del depositate in originale agli atti di questo Comune

E

la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO**, (C.F. 80000110041), con sede in Cuneo via E. Filiberto n. 3, in persona del legale rappresentante, Presidente dott. Luca Crosetto (C.F. _____), nato a _____ proclamato nella seduta di riunione del Consiglio camerale del 29/05/2024, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta camerale n. 87 del 16/06/2025, nel prosieguo dell'atto per brevità

chiamata anche “Camera di commercio”

Premesso che:

- in base all’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la normativa di riordino del sistema camerale, in particolare il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, all’art. 3 ha previsto l’accorpamento delle Camere di commercio e un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate dei singoli enti;

- con atto n. 399 del 31/07/2020, al fine di assicurare il mantenimento sul territorio comunale dell’ufficio decentrato della Camera di Commercio di Cuneo, il Comune di Mondovì ha concesso in uso alla stessa due locali ubicati nella Palazzina sede del Comando della Polizia Locale, siti al piano seminterrato ed un tempo occupati dagli uffici del Giudice di Pace; detta convenzione scadrà in data 31/07/2025;

- la Camera di Commercio con nota, acquisita agli atti del Comune in data 28/05/2025 al prot. 23277, ha richiesto il rinnovo della convenzione, alle medesime condizioni, per il successivo quinquennio e con deliberazione di Giunta n. 87 del 16/06/2025, ha approvato la bozza della convenzione;

- con deliberazione n. 145 del 20/06/2025 la Giunta ha disposto la concessione in uso gratuito alla Camera di Commercio di Cuneo, sede distaccata di Mondovì, per il quinquennio 2025-2030, dei medesimi locali, di cui alla convenzione n. 399/2020, alle stesse condizioni in essere, fatto salvo il rimborso spese rivalutato in € 1.500,00 annui.

- con determinazione n. del è stata approvata la bozza della

presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Il Comune di Mondovì, nell'interesse delle imprese e dei professionisti del territorio, concede in uso a titolo gratuito alla Camera di commercio due locali idonei ad uso ufficio, individuati presso lo stabile comunale di viale Einaudi, con accesso dal numero civico 5 di via del Gasometro, piano seminterrato, per una superficie utile di circa 28 mq, evidenziati con colorazione verde nell'allegata planimetria, oltre a spazi in uso promiscuo evidenziati con colorazione gialla (tutti facenti parte dell'unità immobiliare identificata a Catasto Fabbricati al Foglio 92 mappale 1538 sub. 7).

Gli arredi e le attrezzature necessari per l'espletamento dei servizi istituzionali come individuati dal legislatore, sono di proprietà della Camera di commercio di Cuneo.

ART. 3 - RAPPORTI TRA LE PARTI

La Camera di commercio di Cuneo si impegna a:

- non destinare i locali a scopi differenti da quelli oggetto di codesta convenzione;
- conservare e custodire i locali con la dovuta diligenza;
- non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso dei locali;
- rispettare le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

applicate dal Comune di Mondovì;

- installare a proprie spese i necessari collegamenti telematici per l'operatività dei servizi, garantendo la sicurezza e l'indipendenza della rete della Camera di commercio.

Il Comune di Mondovì si impegna a garantire:

- l'accesso nei locali da parte del personale della Camera di commercio e dell'utenza nei giorni ed orari di apertura degli uffici sopra indicati;

- l'esonero della Camera di commercio dall'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore il 1° agosto 2025 e resterà in vigore per 5 anni, con facoltà della Camera di commercio di recedere con un preavviso di 30 giorni.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione, con provvedimento motivato da esigenze di interesse prevalente, mediante comunicazione scritta da inviarsi con tre mesi in anticipo.

Alla scadenza la Camera di commercio restituirà i locali ricevuti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

ART. 5 - ONERI

È competenza della Camera di commercio l'onere dei costi per l'attivazione ed il mantenimento, tramite il server di Infocamere S.C.p.A., Società Consortile per Azioni in house delle Camere di commercio, dell'accesso internet per il collegamento via VNP o DMZ delle postazioni di lavoro.

Sono altresì a carico della Camera di commercio, le spese relative al servizio di pulizia e sanificazione, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento, della vigilanza e degli altri servizi comuni, mediante rimborso forfettario annuo quantificato in € 1.500,00 da versare entro il 30/11 di ciascun anno.

Il Comune di Mondovì autorizza la Camera di commercio a mantenere una o più targhe sul muro esterno del locale in cui vengono erogati i servizi camerali, nonché sulla facciata esterna di ingresso dell'edificio.

ART. 6 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione potranno essere concordate tra le Parti. Per quanto non espressamente pattuito nel presente atto si rimette alle norme del codice civile.

ART 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla stipulazione della presente convenzione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nella presente convenzione per ragioni di servizio, ogni altro soggetto,

nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì;

- potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del predetto regolamento attraverso l'invio di una richiesta email all'indirizzo: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it.;

- il responsabile della protezione dei dati personali è indicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mondovì.

ART. 8 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la città di Mondovì.

ART. 9 – SPESE

Tutte le spese eventualmente inerenti alla presente convenzione sono poste a carico della Camera di Commercio. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.. L'imposta di bollo è assolta dalla Camera di Commercio tramite_____.

ART. 10 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti

rinviano alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 11 - NORME FINALI

La presente convenzione, unitamente all'allegato "Planimetria", pena nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell'art.15 della L. 241/1990 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Mondovì – Mazza Francesco – firmato digitalmente

per la Camera di Commercio – Luca Crosetto – firmato digitalmente